Codice A2203B
D.D. 21 ottobre 2026, n. 1645
Approvazione schema di Accordo di Collaborazione ex art. 15, L. 241/90 tra la Regione Piemonte e l'Unione Montana Alta Valle di Susa. Impegno e assegnazione contributo straordinario di Euro 70.000,00 sul cap. 179684 del bilancio finanziario 2026-2028 - annualità 2026 finalizzato all'allestimento di un presidio provvisorio notturno a favore di migranti che attraversano la frontiera.

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 1645/A2203B/2026 DEL 21/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A22000 - WELFARE
A2203B - Immigrazione, pari opportunità , diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale

OGGETTO: Approvazione schema di Accordo di Collaborazione ex art. 15, L. 241/90 tra la Regione Piemonte e l'Unione Montana Alta Valle di Susa. Impegno e assegnazione contributo straordinario di Euro 70.000,00 sul cap. 179684 del bilancio finanziario 2026-2028 – annualità 2026 finalizzato all'allestimento di un presidio provvisorio notturno a favore di migranti che attraversano la frontiera.

Vista la D.G.R. n. 3-3156 del 12.10.2026 avente per oggetto "L.R. 64/1989. Assegnazione di un contributo straordinario all'Unione Montana Alta Val di Susa finalizzato all'allestimento di un presidio provvisorio notturno a favore di migranti che attraversano la frontiera. Spesa pari a euro 70.000,00 sul capitolo 179684 bilancio di previsione finanziario 2026-2028 – annualità 2026".
La stessa deliberazione rimandava tutti gli ulteriori atti da adottare al Settore regionale "Immigrazione, pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale" della Direzione "Welfare".
Per poter, quindi, avviare gli interventi dell'Unione Montana Alta Valle di Susa occorre:
impegnare la somma di Euro 70.000,00 sul cap. 179684 del bilancio finanziario 2026-2028 annualità 2026 a favore dell'Unione Montana Alta Valle di Susa (cod. ben. 348850) e prevedere che tale somma sia erogata con le seguenti modalità:

1. 70% a titolo di acconto all'adozione del presente provvedimento e a seguito della firma dell'Accordo di Collaborazione di cui all'allegato 1 alla presente determinazione di cui ne fa parte sostanziale ed integrante;
2. 30% a saldo, previa presentazione della rendicontazione finanziaria attestante la spesa sostenuta corredata da una relazione descrittiva che illustra gli interventi intrapresi con l'indicazione delle somme corrispondenti. La rendicontazione finanziaria deve essere redatta secondo il modello che sarà fornito dagli uffici competenti con l'indicazione delle spese quietanzate . Le spese per risultare ammissibili devono essere effettive, pertinenti ed imputabili ad operazioni chiaramente riferibili all'esecuzione dell'intervento finanziato;

La transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024."
Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- lo Statuto Regionale;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D. Lgs 118/2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la L.R. n. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D. Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la D.G.R. 9 luglio 2021, n. 43-3529 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017";
- il D.P.G.R. n. 11/R, Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
- la D.G.R. n. 3-2182 del 30 Gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n.113 del 6 agosto 2021";
- la L.R. n 3/2026, "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la D.G.R. 1-2209 del 9 febbraio 2026, avente per oggetto "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria";

determina

1. di demandare al Dirigente del Settore Immigrazione, pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale la sottoscrizione dell'Accordo di cui all'Allegato 1 – parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di impegnare a favore dell'Unione Montana Alta Valle di Susa (cod. ben. 348850) la somma di Euro 70.000,00 sul cap. 179684 del bilancio finanziario 2026-2028 annualità 2026 e, che tale somma, sia erogata con le seguenti modalità:

- 70% a titolo di acconto all'adozione del presente provvedimento e a seguito della firma dell'Accordo di Collaborazione di cui all'allegato 1 alla presente determinazione di cui ne fa parte sostanziale ed integrante;
- 30% a saldo, previa presentazione della rendicontazione finanziaria attestante la spesa sostenuta

corredata da una relazione descrittiva che illustra gli interventi intrapresi con l'indicazione delle somme corrispondenti. La rendicontazione finanziaria deve essere redatta secondo il modello che sarà fornito dagli uffici competenti con l'indicazione delle spese quietanzate . Le spese per risultare ammissibili devono essere effettive, pertinenti ed imputabili ad operazioni chiaramente riferibili all'esecuzione dell'intervento finanziato;

- di disporre che, ai fini dell'efficacia della presente determinazione, la stessa sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A2203B - Immigrazione, pari opportunità , diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale)
Firmato digitalmente da Osvaldo Milanesio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. accordo_di_collaborazione.pdf Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ex art. 15, Legge 7 agosto 1990, n. 241

TRA

la Regione Piemonte con sede in Torino, Piazza Piemonte 1 rappresentata dal Dirigente Responsabile del Settore Immigrazione, pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale della Direzione regionale Welfare nella persona di _____-

E

il legale/delegato del Legale Rappresentante dell'Unione Montana Alta Valle di Susa con sede in _____ nella persona di _

PREMESSO CHE:

- il territorio dell'Unione Montana Alta Val di Susa rappresenta da anni un punto strategico lungo le rotte migratorie transfrontaliere verso l'Europa settentrionale;
- da diversi anni questo punto di transito si è caratterizzato per la presenza di persone straniere, entrate in Italia via mare o via terra attraverso la rotta balcanica, soggiornanti anche per periodi prolungati e costretti a vivere in condizioni di precarietà, con rischi per la salute e l'incolumità, aggravati dalla stagionalità climatica dell'area montana;
- sin dal 2018, si è consolidata nel Comune di Oulx, attorno al Rifugio "Massi", una rete formata da enti locali e soggetti del terzo settore che hanno garantito la risposta ai fabbisogni primari attraverso un presidio notturno per il pernottamento, distribuzione di pasti e vestiario, l'assistenza sanitaria di base e l'orientamento legale;
- tale presidio, a seguito della necessità di procedere con lavori di riqualificazione impiantistica ed energetica sostenuti con fondi derivanti da fondazioni private, ha cessato la propria attività anche di accoglienza notturna in data 31 agosto 2026, come da comunicazione avvenuta da parte della Prefettura di Torino in data 26/08/2026;
- a seguito di tale chiusura, la Prefettura di Torino ha convocato un incontro urgente che si è tenuto il 27 agosto 2026 a cui hanno partecipato tutte le istituzioni del territorio invitate: Unione Montana Alta Val Susa, Città Metropolitana, i Comuni di Cesana Torinese, di Claviere, di Oulx, il Consorzio Socio Assistenziale CON.I.S.A. di Susa, la Regione Piemonte e Enti del terzo settore operanti nelle aree in questione (Fondazione Talicatum, Croce Rossa Italiana – Comitato di Susa, Associazione Sentieri Solidali, Associazione Rainbow for Africa e Associazione Diaconia Valdese), volto a sondare le disponibilità e le risorse esistenti al fine di garantire un presidio di accoglienza temporaneo e di carattere straordinario, anche per evitare rischi per l'incolumità e la salute pubblica oltre che problematiche di ordine pubblico derivanti dalla presenza non gestita di numerose persone sul territorio;
- nel citato incontro è emersa la disponibilità di tutte le parti a collaborare per superare questa emergenza e nello specifico:
 - → l'Unione Montana Alta Val di Susa ha messo a disposizione un'area di sua proprietà, situata nel contesto di Oulx, da destinare temporaneamente dal 1 settembre e per tutto il periodo autunnale e invernale a luogo dove installare moduli mobili forniti da enti del terzo settore;
 - → la Croce Rossa Italiana (Comitato di Susa) ha presentato alla Prefettura un progetto di fattibilità delle modalità di allestimento e gestione dell'area per 7 giorni alla settimana per l'accoglienza notturna, servizi igienici e docce ed eventuale erogazione del pasto serale;
- la D.G.R. n. 3-3156 del 12.10.2026 avente per oggetto "L.R. 64/1989. Assegnazione di un contributo straordinario all'Unione Montana Alta Val di Susa finalizzato all'allestimento di un presidio provvisorio notturno a favore di migranti che attraversano la frontiera. Spesa pari a euro 70.000,00 sul capitolo 179684 bilancio di previsione finanziario 2026-2028 – annualità 2026".

CONSIDERATO CHE

si rende opportuno prevedere la stipula di un accordo tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della Legge n.141/90, tra la Regione Piemonte e l'Unione Montana Alta Valle di Susa al fine di regolare i rapporti reciproci nell'ambito degli interventi posti in essere per superare la chiusura del presidio Rifugio Massi sia

nella realizzazione delle attività che relativamente alle conseguenti obbligazioni di carattere amministrativo e contabile, anche ai fini della rendicontazione e della conservazione della documentazione.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale della collaborazione, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente Accordo disciplina la collaborazione tra Regione Piemonte e l'Unione Montana Alta Valle di Susa per l'allestimento e la gestione di moduli abitativi provvisori per l'accoglienza notturna, l'allestimento di servizi igienici e docce e l'eventuale erogazione di pasti serali per i migranti che attraversano la frontiera, come da Deliberazione sopra richiamata.

Le parti, nel rispetto delle proprie funzioni, responsabilità ed autonomia organizzativa, si impegnano a collaborare alla buona riuscita dell'intervento.

Art. 2 – DURATA

L'accordo ha durata dalla data di sottoscrizione del presente Accordo fino alla data del 31/03/2027 e, comunque, sino alla conclusione degli interventi sopra specificati, salvo proroghe formalmente concordate tra le Parti.

Art. 3 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E OBBLIGHI DELLE PARTI

Nell'ambito della realizzazione delle attività progettuali le parti hanno i seguenti obblighi comuni:

- attuare l'insieme delle operazioni necessarie per la realizzazione degli interventi per la parte di propria competenza;
- conservare tutta la documentazione amministrativa e contabile, sotto forma di originali o di copie autenticate, su supporti comunemente accettati e garantendone la rintracciabilità;
- garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate nella rendicontazione e garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla conclusione degli interventi;

Art. 4 – RISORSE FINANZIARIE

La Regione Piemonte riconosce all'Unione Montana Alta Valle di Susa un contributo straordinario di Euro 70.000,00, finalizzato alla realizzazione degli interventi descritti che sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- 70% a titolo di acconto alla sottoscrizione del presente Accordo di Collaborazione;
- 30% a saldo, previa presentazione della rendicontazione finanziaria attestante la spesa sostenuta corredata da una relazione descrittiva che illustra gli interventi intrapresi con l'indicazione delle somme corrispondenti. La rendicontazione finanziaria deve essere redatta secondo il modello fornito dagli uffici competenti con l'indicazione delle spese quietanzate. Le spese, per risultare ammissibili devono essere effettive, pertinenti ed imputabili ad operazioni chiaramente riferibili all'esecuzione dell'intervento finanziato.

Art. 5 – CONTROLLI

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di effettuare controlli sugli interventi e sulla documentazione amministrativo contabile relativa all'attuazione del presente accordo ai sensi della normativa vigente e l'Unione Montana Alta Valle di Susa si impegna a fornire tutta la collaborazione e la documentazione eventualmente richiesta.

Art. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Accordo di Collaborazione nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 GDPR) e al D.Lgs. n. 196/2003 esclusivamente per le finalità d'interesse pubblico connesse all'attuazione del presente Accordo di Collaborazione.

Art. 6 – RESPONSABILITÀ ED EVENTUALI RESTITUZIONI

In caso di mancata o parziale realizzazione delle attività o in presenza di irregolarità nella rendicontazione, la Regione Piemonte si riserva la facoltà di sospendere o revocare il contributo e di richiedere la restituzione delle somme non spettanti.

Art. 7 – RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, valgono le disposizioni del Codice Civile, dell'art. 15 della L. 241/1990 e della normativa vigente in materia di collaborazione tra pubbliche amministrazioni.

Art. 8 - Imposta di bollo

Ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, l'Unione Montana Alta Valle di Susa è esente dal pagamento delle spese di bollo.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione Piemonte

Per l'Unione Montana Alta Valle di Susa
